



## ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società

SEDE CENTRALE

E.N.S. – Sede Centrale Roma  
Ente Nazionale per la protezione e  
l'assistenza dei Sordi - onlus  
N. 1207/26-02-2020/PARTENZA



Ai Signori Presidenti e Commissari Straordinari  
Sezioni Provinciali ENS

Ai Signori Presidenti e Commissari Straordinari  
Consigli Regionali ENS

Ai Signori Consiglieri Direttivi ENS

Loro Sedi

## BOLLETTINO INFORMATIVO ENS

(n.2/2020)

### BONUS ASSUNZIONI DISABILI

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 21 novembre 2019 ha stabilito un rifinanziamento del bonus 2019 e 2020 per l'assunzione di disabili (*allegato 1*). I benefici possono quindi continuare ad essere richiesti dai datori di lavoro che assumono disabili, e riguardano sia i contratti a termine, sia i contratti a tempo indeterminato. La Circolare di riferimento, per i datori di lavoro, è sempre la Circolare INPS n 99 del 13 giugno 2016.

Tipo di contratto lavorativo	Tipo di disabilità	Percentuale della riduzione lavorativa	Durata dell'incentivo	Incentivo
tempo indeterminato	qualsiasi	superiore al 79%	36 mesi	70% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali
tempo indeterminato	qualsiasi	tra il 67% e il 79%	36 mesi	35% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali
tempo indeterminato o a tempo determinato (di durata non inferiore a dodici mesi)	disabilità intellettiva e psichica	superiore al 45%	60 mesi	70% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali

### ISEE 2020

A partire dal 2 gennaio 2020 è possibile richiedere l'ISEE 2020. Da quest'anno la validità dell'ISEE coincide con l'anno solare, quindi le ISEE attestate a partire da gennaio 2020 scadono tutte il 31 dicembre 2020. Sempre a decorrere dal 2020, varia anche l'anno di riferimento dei patrimoni. Da quest'anno le giacenze e i saldi di conti correnti postali e bancari non dovranno più fare riferimento all'anno precedente, ma al secondo anno



## ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società

SEDE CENTRALE

precedente. Quindi per il calcolo dell'ISEE 2020 bisognerà presentare giacenza media e saldo 2018, gli stessi già presentati per l'ISEE 2019. (Vedi Messaggio INPS 3418 del 20 settembre 2019- *allegato 2*).

### **AGEVOLAZIONI TELEFONICHE**

#### ***nuove offerte con 20 Giga, SMS e minuti***

Wind Tre propone, in ottemperanza alla Delibera n.46/17/CONS, nuove offerte dedicate ai suoi clienti ciechi, ciechi parziali e sordi per garantire loro **specifiche agevolazioni economiche, non cumulabili con altri sconti**. In particolare, l'offerta non udenti prevede **100 minuti verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, 2.000 SMS verso tutti e 20 Giga di traffico dati al costo di 7,49 euro al mese**. Il costo di attivazione è di **0 euro (quindi non c'è costo di attivazione)**. Si possono disattivare chiamando il 155 o inviando un SMS con testo "ALL INCLUSIVE NO" al 4033, con efficacia al termine del periodo del rinnovo.


Per usufruire delle suddette offerte, è necessario recarsi presso un negozio Wind, sia se già titolare di una SIM Wind che per una nuova attivazione, presentando opportuno Certificato di Sordità (verbale L.381/70) insieme al Modulo Attivazione per Utenti Disabili (*allegato 3*).

Tutte le informazioni sulle offerte telefoniche si trovano sul sito: [mondobileweb.it](http://mondobileweb.it)

### **BONUS RISTRUTTURAZIONI 2020**

#### ***anche per l'accessibilità***

L'agevolazione fiscale, conosciuta come "bonus ristrutturazioni" finalizzata al recupero edilizio degli immobili, **compresa la possibilità di realizzare e migliorare la loro accessibilità**, il bonus mobili, il bonus elettrodomestici ed il bonus verde, SONO STATI TUTTI PROROGATI fino al **31 dicembre 2020**, dalla Legge di Bilancio 2020 – Legge n. 160/2019. La detrazione spetta non solo ai proprietari ma anche agli usufruttuari degli immobili oggetto degli interventi. Per le relative pratiche e la documentazione, Vi consigliamo di rivolgerVi ai CAF.





**ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS**  
Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società  
SEDE CENTRALE

## **BONUS SOCIALE ACQUA, LUCE e GAS**

L'ARERA (*Autorità Regolazione Energia Reti Ambiente*) comunica che a partire dal 2020 (Delibera ARERA 499-19 – *allegato 4*), per ottenere il bonus sociale di **sconto sulle bollette di acqua, luce e gas, la soglia ISEE da non superare è di 8.265 euro** (per il 2109 era di 8.107 euro). Possono inoltre ottenere il bonus:

- famiglie con almeno 4 figli a carico e ISEE non superiore a 20 mila euro;
- nucleo familiare o singolo titolare di Reddito/Pensione di cittadinanza;
- casi in cui una grave malattia costringa all'utilizzo di apparecchiature mediche alimentate con l'energia elettrica (elettromedicali) indispensabili per il mantenimento in vita.

Per approfondimenti [www.arera.it](http://www.arera.it)

I Signori Presidenti delle Sezioni Provinciali ENS sono invitati a dare la massima diffusione alle notizie contenute nel presente Bollettino, con apposite assemblee informative o attraverso i social istituzionali.

Cordiali Saluti

**Ufficio Affari Generali**

*Dott.ssa Catia Mazzei*




*Allegato 1 - DPCM 21 novembre 2019*

*Allegato 2 - Messaggio INPS 3418 del 20 settembre 2019*

*Allegato 3 - Modulo WIND Attivazione Utenti Disabili*

*Allegato 4 - Delibera ARERA 499-19*



*Al Presidente del Consiglio dei Ministri*  
*su proposta*  
*del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**VISTO** il Regolamento UE n. 651 del 2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e, in particolare, l'articolo 33 relativo agli aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali;

**VISTA** la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

**VISTO** in particolare l'articolo 13, comma 5, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dell'ammontare delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, che vengono trasferite all'INPS a decorrere dal 2016 e rese disponibili per la corresponsione dell'incentivo ai datori di lavoro, nonché la definizione dell'ammontare delle risorse attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per progetti sperimentali di inclusione lavorativa delle persone con disabilità, decreto da aggiornare annualmente al fine di attribuire le risorse che affluiscono al predetto Fondo per il versamento dei contributi di cui all'articolo 5, comma 3-bis, della legge n. 68 del 1999;

**VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: "Legge di contabilità e finanza pubblica";

**VISTA** la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2018, di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al Bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021 ed in particolare la Tabella 4;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2016, adottato ai sensi del comma 5 dell'articolo 13 della legge n. 68 del 1999, che a decorrere dall'anno finanziario 2016 attribuisce all'INPS a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili risorse pari ad euro 20.000.000 per la corresponsione degli incentivi ai datori di lavoro;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità e con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 luglio 2019, adottato ai sensi del comma 5 dell'articolo 13 della legge n. 68 del 1999, con il quale è stato disposto il trasferimento all'INPS di euro 19.195.353 relativamente all'annualità 2019;



*Al Presidente del Consiglio dei Ministri*  
*su proposta*  
*del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**CONSIDERATO** che, sulla base delle comunicazioni dell'INPS, le risorse trasferite relativamente all'annualità 2019, valutate anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, sono insufficienti a garantire ai datori di lavoro privati, che abbiano fatto richiesta, l'accesso agli incentivi;

**RITENUTO** opportuno trasferire all'Istituto per l'anno 2019 le somme già versate nel I, II, III bimestre 2019 dai datori di lavoro al medesimo Fondo per contributi esonerativi ai sensi dell'articolo 5, comma 3-bis, della legge n. 68 del 1999, nonché disporre dall'anno finanziario 2020 l'integrale trasferimento delle risorse assegnate al Cap. 3892 Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, pari, a decorrere dall'anno 2020, a euro 21.915.742;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 98998 del 23 maggio 2019 che ha disposto la variazione in aumento pari ad euro 1.733.222,00 allo Stato di Previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Cap. 3892 Fondo per il diritto al lavoro dei disabili;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze n. 179329 del 23 luglio 2019 che ha disposto la variazione in aumento pari ad euro 1.698.863,00 allo Stato di Previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Cap. 3892 Fondo per il diritto al lavoro dei disabili;

**VISTO** il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 210531 del 2 ottobre 2019 che ha disposto la variazione in aumento pari ad euro 357.490,00 allo Stato di Previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Cap. 3892 Fondo per il diritto al lavoro dei disabili;

**VISTO** il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ed in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 1, che prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri eserciti le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

Fute



*Al Presidente del Consiglio dei Ministri*  
*su proposta*  
*del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**CONSIDERATO** che la delega ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per le persone con disabilità non è stata attribuita;

**DECRETA**

**Articolo 1**  
*(Risorse attribuite all'INPS)*

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 febbraio 2016, citato nella parte in premessa, che qui si intende integralmente richiamato, ai fini della corresponsione dell'incentivo di cui ai commi 1 ed 1-bis dell'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni, sono trasferite all'INPS:

- a) le risorse versate nel I, II, III bimestre 2019 dai datori di lavoro al medesimo Fondo per contributi esonerativi ai sensi dell'articolo 5, comma 3-bis, della legge n. 68 del 1999, per complessivi euro 3.789.575,00;
- b) a decorrere dall'anno finanziario 2020, oltre alle risorse di cui al citato articolo 1, comma 1, del decreto 24 febbraio 2016, pari a 20 milioni di euro annui, le ulteriori risorse pari ad euro 1.915.742 annui, per complessivi euro 21.915.742,00, assegnate al Capitolo 3892 Fondo per il diritto al lavoro dei disabili;

Il presente decreto, previa registrazione della Corte dei conti, sarà successivamente pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) Sezione pubblicità legale.

Roma, li

Il Presidente del Consiglio dei ministri

Il Ministro del lavoro  
e delle politiche sociali

Il Ministro dell'economia  
e delle finanze

3752/2019  
5.12.2019  
S. M. M.

28

2479 Q



copia conforme

Feste

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



***Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali***  
***Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi***

**Roma, 20-09-2019**

**Messaggio n. 3418**

**OGGETTO: Periodo di validità della DSU e anno di riferimento dei redditi e dei patrimoni ai fini ISEE. Articolo 4-sexies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall'articolo 7 del D.L. 3 settembre 2019, n. 101**

Nel corso dell'anno 2019, in materia di ISEE diversi interventi normativi hanno modificato il comma 4 dell'articolo 10 del D.lgs. n. 147 del 2017, che disciplina il periodo di validità della DSU e gli anni di riferimento dei redditi e dei patrimoni presenti nella stessa.

Da ultimo, l'articolo 7 del D.L. n. 101 del 2019 ha apportato una rilevante variazione all'articolo 4-sexies del D.L. n. 34 del 2019 (c.d. decreto crescita), convertito dalla legge n. 58 del 2019, modificando nuovamente il comma 4 dell'articolo 10 del citato D.Lgs. n. 147 del 2017.

In particolare, è stata confermata a regime la modifica del periodo di validità della DSU stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la DSU è valida dalla data di presentazione fino al successivo 31 dicembre, così che la validità delle DSU dal 1° gennaio 2020 coincide con l'anno solare.

Inoltre, la norma ripristina il puntamento dei redditi al secondo anno precedente, superando il riferimento all'aggiornamento all'anno precedente che era stato previsto dal D.Lgs. n. 147 del 2017, a decorrere dal 1° settembre.



Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2020, varia invece l'anno di riferimento dei patrimoni della DSU. In particolare, posto che la norma prevede che dal 1° gennaio di ogni anno i redditi e i patrimoni della DSU "sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente", ne deriva che l'anno di riferimento dei redditi e dei patrimoni presenti nella DSU viene uniformato e che, per entrambi, si tratta del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi nel 2020 il riferimento è al 2018, sia per i redditi che per i patrimoni).

In sintesi, quindi, per le DSU presentate nell'anno 2019 cambia unicamente il periodo di validità della DSU (dalla data di presentazione al 31 dicembre 2019), mentre continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di anno di riferimento dei redditi e patrimoni (redditi percepiti nel secondo anno precedente e patrimoni posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente).

Invece, per le DSU presentate dal 1° gennaio 2020, si applicherà la nuova validità e anche il nuovo puntamento relativo ai patrimoni, come sopra chiarito.

Il Direttore generale vicario

Vincenzo Damato



Luglio 2018

**MODULO AGEVOLAZIONE ECONOMICA  
UTENTI DISABILI**

## Modulo Attivazione per Utenti Disabili

Il presente documento ha lo scopo di richiedere l'attivazione dell'offerta dedicata ai clienti ciechi, parzialmente ciechi e sordi, in adempimento a quanto previsto dalla Delibera n.46/17/CONS Misure Specifiche e Disposizioni in materia di condizioni economiche agevolate, riservate a particolari categorie di clientela, per i servizi di Comunicazione Elettronica da postazione fissa e mobile).

Per richiedere l'applicazione dell'offerta dedicata è necessario:

- Sottoscrivere un'offerta Wind
- Compilare il presente modulo in tutte le sue parti
- Allegare alla presente domanda la certificazione medica rilasciata dalla competente autorità sanitaria pubblica comprovante la sordità, la cecità totale o parziale
- Lo stato di famiglia qualora la domanda sia presentata da utente convivente, in caso di Offerta Fissa Wind.

L'offerta che le consentirà di usufruire delle agevolazioni economiche sul costo previsto dal contratto sottoscritto, avrà inizio dal giorno di inserimento della presente domanda, solo se correttamente compilata e comprensiva dei documenti richiesti.

### DATI PERSONALI (INTESTATARIO CONTRATTO WIND)

Cognome	Nome		Sesso		<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> M
Codice fiscale	Data di nascita					
Luogo di nascita		Prov.				
Residenza (Via, ecc.)		n°				
Città/Località		Prov.		CA²		
Documento d'identità:	<input type="checkbox"/> CI	<input type="checkbox"/> PAT	<input type="checkbox"/> PASS	Numero documento		
Rilasciato da:	<input type="checkbox"/> Comune	<input type="checkbox"/> Questura di	in data			
Recapiti:	Tel. fisso		Cell.		Fax	

### Indirizzo di posta elettronica:

Codice Cliente	(solo se già Cliente)				
----------------	-----------------------	--	--	--	--

Dichiaro di avere diritto all'agevolazione economica prevista dalla Delibera n.46/17/CONS (Misure Specifiche e Disposizioni in materia di condizioni economiche agevolate, riservate a particolari categorie di clientela, per i servizi di Comunicazione Elettronica da postazione fissa e mobile) in quanto affetto da:

cecità totale     cecità parziale     sordità

Opzione valida solo per Offerta Fissa, in quanto convivente con un familiare affetto da:

cecità totale     cecità parziale     sordità

Data \_\_\_\_\_ Firma del contraente (per esteso e leggibile) \_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 D.Lgs. 196/03 Codice Privacy, autorizzo al trattamento dei miei dati sensibili anche ai fini delle verifiche da parte di Wind Tre della sussistenza dei requisiti previsti dalla Delibera AGCOM 46/17/CONS.

Data \_\_\_\_\_ Firma del contraente (per esteso e leggibile) \_\_\_\_\_

La documentazione allegata dovrà essere compilata e spedita al seguente indirizzo: **Wind Tre S.p.A. – Casella Postale 14155-Ufficio Postale Milano 65- 20152 Milano MI.**

### INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL' ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

La presente informativa integra l'informativa privacy fornita ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali per l'attivazione dell'offerta Wind Tre. Wind Tre in qualità di Titolare del trattamento tratterà i tuoi dati sensibili forniti in attuazione della Delibera AGCOM 46/17/CONS, per le finalità strettamente connesse all'erogazione del servizio da te richiesto e per la verifica delle condizioni richieste dalla Delibera richiamata e godere quindi delle agevolazioni economiche previste.

**DELIBERAZIONE 3 DICEMBRE 2019**  
**499/2019/R/COM**

**AGGIORNAMENTO DEL VALORE SOGLIA DELL'ISEE PER L'ACCESSO AI BONUS SOCIALI**  
**DAL 1 GENNAIO 2020, AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO**  
**ECONOMICO 29 DICEMBRE 2016**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA**  
**RETI E AMBIENTE**

Nella 1090<sup>a</sup> riunione del 3 dicembre 2019

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'articolo 1, comma 375 (di seguito: legge 266/05);
- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute" (di seguito: DM 28 dicembre 2007);
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n.185 convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio, n. 2 (di seguito: DL 185/08);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016, recante "Tariffa sociale del servizio idrico integrato" (di seguito DPCM 13 ottobre 2016);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016 (di seguito: DM 29 dicembre 2016);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 26 settembre 2013, 402/2013/R/com, recante il "Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale", e s.m.i (di seguito: TIBEG);
- la deliberazione dell'Autorità 12 gennaio 2017, 1/2017/R/eel, recante "Rideterminazione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai clienti economicamente svantaggiati, applicabili dal 1 gennaio 2017 in attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016" (di seguito: deliberazione 1/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/idr, recante il "Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 897/2017/R/idr).

**CONSIDERATO CHE:**

- il DM 28 dicembre 2007, in applicazione dell'articolo 1, comma 375 della legge 266/05, ha disposto che ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico titolati ad accedere alla compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica (nel seguito: bonus sociale elettrico) si faccia riferimento all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito: ISEE) ed ha inizialmente fissato il valore soglia dell'ISEE a 7.500 euro (articolo 2, commi 3 e 4);
- il DL 185/08 ha, tra l'altro, stabilito che le famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto al bonus sociale elettrico hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale (nel seguito: bonus sociale gas) (articolo 3, comma 9), mutuando, dunque, per il bonus sociale gas la medesima soglia di accesso prevista per il bonus sociale elettrico;
- il DPCM 13 ottobre 2016 (articolo 3, comma 3, lettera a)) ha demandato all'Autorità la definizione, in coerenza con gli altri settori regolati, delle condizioni di disagio economico sociale che consentono all'utente, nucleo familiare, di accedere al bonus sociale idrico in base all'indicatore ISEE, e che con la successiva deliberazione 897/2017/R/idr l'Autorità ha stabilito che possano accedere all'agevolazione gli utenti domestici residenti con indicatore ISEE non superiore a quello previsto dalla normativa nazionale per il bonus sociale elettrico e gas;
- il DM 29 dicembre 2016, recepito dall'Autorità con la deliberazione 1/2017/R/eel, ha aggiornato e posto pari a 8.107,5 euro, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, il valore soglia dell'ISEE per l'accesso al bonus sociale elettrico (e conseguentemente, anche per l'accesso al bonus sociale gas di cui all'articolo 3, comma 9 del decreto legge 185/08), ed ha stabilito che successivamente, con cadenza triennale, l'Autorità aggiorna tale valore soglia sulla base del valore medio dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento, arrotondandolo al primo decimale (articolo 1, comma 3).

**RITENUTO, PERTANTO, NECESSARIO:**

- procedere dal 1 gennaio 2020, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3 del DM 29 dicembre 2016, all'aggiornamento del valore soglia dell'ISEE per l'accesso delle famiglie economicamente svantaggiate al bonus sociale elettrico di cui all'articolo 2, comma 4 del DM 28 dicembre 2007, al bonus sociale gas di cui all'articolo 3, comma 9 del DL 185/08, e al bonus sociale idrico di cui al DPCM 13 ottobre 2016

## **DELIBERA**

1. di aggiornare, con decorrenza 1 gennaio 2020 e sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3 del DM 29 dicembre 2016, il valore soglia dell'ISEE per l'accesso delle famiglie economicamente svantaggiate al bonus sociale elettrico di cui all'articolo 2, comma 4 del DM 28 dicembre 2007, al bonus sociale gas di cui all'articolo 3, comma 9 del DL 185/08, e al bonus sociale idrico di cui al DPCM 13 ottobre 2016, ponendo, dunque, tale valore pari a .8.265 euro;
2. di inviare il presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro per l'Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e ad Acquirente Unico;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

3 dicembre 2019

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*